

TI_GERICHTE 52.2001.237 vom 29. Januar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-01-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.237

FR: TI_GERICHTE 52.2001.237 du 29 janvier 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2001.237 del 29 gennaio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 43

PAmM). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine. La stessa può inoltre essere decisa sulla base degli atti e della documentazione richiamata, ritenuto che le prove notificate non sembrano atte a procurare ulteriori elementi utili ai fini del giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmM).

2. 2.1. La tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, ossia un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 = RDAT 1986 N. 38 pag. 67, consid. 7). Essa deve pertanto poggiare su di una legge in senso formale ed ossequiare inoltre i principi della copertura dei costi (condizione comunque controversa per talune tasse di utilizzazione) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320, consid. 3, 4b e 4c, inoltre DTF 111 Ia 326, consid. 7). La fissazione della tassa in rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato all'art. 8 Cost ed il divieto d'arbitrio sancito all'art. 9 Cost. (RDAT 1986 N. 38 pag. 66 seg., consid. 6, ancora riferito all'art. 4 Cost. 1874). In quanto corrispettivo di una prestazione speciale ai sensi degli art. 31 cpv. 2 (31b cpv. 1 dal 1 luglio 1997) e 48 cpv. 1 LPAmb la tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti deve infine rispettare il principio della causalità sancito all'art. 2 LPAmb medesima (STA inedite 1.12.1993 in re K.-T., consid. 4; 27 febbraio 1997 in re CE fu A. C., consid. 2.1.; URP 1994 N. 13, pag. 90 segg.). Come ha avuto modo di affermare il Tribunale federale in due recenti sentenze il prelievo dei costi concernenti il trattamento dei rifiuti urbani non avviene tuttavia in applicazione diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb. E' infatti necessaria una regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente i comuni ai quali tale compito è delegato (com'è il caso per il nostro Cantone) godono di un certo margine di decisione. In quest'ambito, in particolare, il principio della causalità non può essere interpretato nel senso che è lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Quest'interpretazione obbligherebbe in pratica gli enti pubblici ad introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non ha inteso limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia politicamente così discussa (RDAT I-1996 n. 51 e 52). Il Tribunale federale ne ha concluso che i Cantoni, rispettivamente i comuni, godono di una notevole libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti: le stesse dovranno comunque tendere a conseguire quanto disposto dall'art. 2 LPAmb rispettando nello stesso tempo, com'è già stato detto, il principio

della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio (ibidem). 2.2. Con modifica 20 giugno 1997, entrata in vigore il 1. novembre successivo, è stata introdotta nella LPAmb una nuova disposizione regolamentante il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani, l'art. 32a, dal seguente tenore: "1. I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: a. del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; b. dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; c. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; d. degli interessi; e. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. 2. Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. 3. I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. 4. Le basi di calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico." L'art. 32a LPAmb concretizza il principio generale di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel contesto del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del Consiglio federale 4 settembre 1996, pubbl. in FF 1996, 1041 segg., 1060). Sebbene l'art. 32a LPAmb fissi taluni precisi criteri che i Cantoni rispettivamente i comuni devono osservare nella determinazione delle tasse di smaltimento dei rifiuti urbani, il margine di manovra lasciato loro per soddisfare il principio di causalità rimane pur sempre ampio (Messaggio citato, pag. 1061; DTF 125 I 449 consid. 3 b bb e cc). Il testo dell'art. 32a cpv. 1 lett. a LPAmb, che vincola la fissazione della tassa al tipo ed alla quantità dei rifiuti consegnati, si pone anzi, in una certa misura, in conflitto con le intenzioni di Consiglio federale e Parlamento di limitare al minimo detto margine, creando semplicemente un quadro generale entro cui Cantoni e comuni avrebbero dovuto operare (cfr. V. Huber-Wälchli, Finanzierung der Entsorgung von Siedlungs- abfälle durch kostendeckende und verursachergerechte Gebühren, URP 1999, 35 segg., 42 seg.). 2.3. La legislazione ticinese, che affida ai comuni la competenza di raccogliere ed eliminare i detriti solidi (art. da 68 a 70 LALIA), li autorizza nello stesso tempo a fissare le tasse per la copertura delle relative spese. L'art. 70 LALIA dispone che i comuni devono disciplinare mediante regolamento, da approvare dal Governo (cpv. 3), il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei detriti solidi (cpv. 1): questo regolamento può prevedere tasse che garantiscano la copertura delle spese (cpv. 2). L'art. 70 cpv. 2 LALIA lascia quindi al legislatore comunale ogni decisione circa il principio ed i criteri di imposizione, limitandosi a fissare il limite superiore della stessa. Ne discende che, sicuramente almeno per quanto concerne il prelievo delle tasse, i comuni ticinesi dispongono di una notevole libertà di decisione: godono pertanto di autonomia costituzionalmente protetta (I-1996 n. 51, consid. 7). 3. Dinanzi al Consiglio di Stato i resistenti hanno affermato che la tassa imposta non rispetta il principio della copertura dei costi, permettendo al comune di conseguire un utile. Dai conti consuntivi del comune relativi all'anno 2001 risultano spese per protezione dell'ambiente di fr. 173'442,55 e ricavi per fr. 122'246,80, con una maggiore uscita di fr. 51'195,75. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti incide per fr. 91'824,40 alle uscite, a fronte delle quali vi sono entrate per fr. 88'946.-. Le spese per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti non sono quindi integralmente coperte dalle entrate. I ricorrenti prescindendo da un esame globale, si limitano alla situazione dei _____, dove, a loro dire, il provento delle tasse coprirebbe abbondantemente le spese. In effetti, dall'esame dei conti consuntivi

2001 del comune risultano ricavi da tasse per fr. 3'010.- e costi di fr. 1'956.-. Va però rilevato che i costi sono riferiti unicamente ai mesi da aprile a ottobre, periodo durante il quale è effettuato un servizio apposito sui Monti. Per il resto dell'anno e sempre per lo smaltimento diversificato (vetro, metallo, oli, carta, pile, alluminio e rifiuti da giardino) chi abita i monti deve avvalersi del normale servizio di raccolta, facendo capo alle strutture ubicate nel paese di _____. Questo genera ulteriori costi che devono pure essere considerati. La fissazione delle tasse non può poi prescindere da un esame della situazione globale: l'ente pubblico deve difatti sopportare una serie di costi che non hanno una relazione diretta con la produzione effettiva di rifiuti, in particolare (ma non solo) quelli per l'approntamento del servizio, che esso è tenuto a mantenere efficiente, sopportandone gli oneri, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo utente e che anzi deve organizzare in modo che sia pronto in qualsiasi momento ad evacuare e smaltire un incremento di rifiuti dipendenti proprio dall'azione di questi (RDAF 2000 1 284 segg. consid. 4b). Sulla scorta di quanto precede, nel fissare le tasse per la raccolta dei rifiuti per il 2001 il municipio non ha abusato del proprio potere di apprezzamento. Vero è che il modo di procedere del municipio da adito a qualche riflessione. Giusta l'art. 15 RRER, a parziale copertura delle spese di raccolta e eliminazione dei rifiuti il comune ha da prelevare anticipatamente le tasse, che vanno quindi calcolate sulla scorta del preventivo di spesa. In quest'ambito v'è però un'evidente incongruenza nel preventivo 2001: a fronte di una spesa preventivata in fr. 73'400.- sono infatti prospettate entrate per tasse di raccolta rifiuti per fr. 86'000.-. Ciò appare in contrasto sia con il principio della copertura dei costi sia con il citato art. 15 RRER, anche se il preventivo ha comunque ottenuto il consenso del consiglio comunale. Considerato che al momento di fissare le tasse già si prospettava un importante aumento delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che, effettivamente intervenuto, ha portato ad un'importante lievitazione del consuntivo, la decisione municipale appare comunque sostenibile e ad ogni modo non contraria al diritto. 4. Ne discende che il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giudizio in fr. 800.- è posta a carico della parte soccombente (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 8, 9 Cost., 2, 31, 31b, 48 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 208, 209 LOC; 18, 28, 43, 46, 65 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.